D.D.G. n. 2968

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il ricorso gerarchico presentato , con atto pervenuto il 15 marzo 2018, dalla signora Joyce Karen, elettivamente domiciliata presso lo studio del geom. Gaetano Barca, sito in XX XXXXXXXXXX, avverso il provvedimento prot. n. 788 del 15.2.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina con cui è stato espresso parere negativo sul progetto presentato dalla ricorrente riguardante lavori da eseguire su un immobile sito nell'isola di Stromboli di proprietà della medesima ricorrente;

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina contenute nella nota n. 2626 dell'11 maggio 2018, secondo cui il diniego è stato motivato dal fatto che gli interventi previsti si configurano come opere che comportano una modifica e una trasformazione dell'area interessata in un ambito (RNS) che ammette interventi di recupero edilizio senza ampliamento e semza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico – sanitarie, ove non esistenti

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

REGIONE SICILIANA

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento sostenendo che è intervenuto successivamente alla formazione del silenzio – assenso sulla legittima istanza dei ricorrenti, e che la prescrizione del piano paesaggistico è superata perché operante fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici, ormai operanti;

CONSIDERATO che la previsione del piano territoriale paesaggistico delle Isole Eolie è condizionata all'approvazione degli strumenti urbanistici e non alla previa adozione e che il decreto 584/DRU del 29.7.2011, con cui venne approvato il PRG, è stato poi annullato dallo stesso Dipartimento regionale dell'Urbanistica con D.D.G. n. 136 del 19.5.2015, e che , attualmente, il PRG è stato soltanto adottato ad opera del commissario ad acta senza il parere della competente Soprintendenza per i beni culturali;

RITENUTO, però , che si sia formato il silenzio assenso , perché il provvedimento della Soprintendenza si è formato trascorsi oltre 120 giorni, dall'istanza della ricorrente;

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere accogliere il ricorso presentato dalla signora Joyce Karen avverso il provvedimento prot. n. 788 del 15.2.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è accolto il ricorso presentato dalla signora Joyce Karen, elettivamente domiciliata presso lo studio del geom. Gaetano Barca, sito in XXXXXXXXXXXXX, avverso il provvedimento prot. n. 788 del 15.2.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina con cui è stato espresso parere negativo sul progetto presentato dalla ricorrente riguardante lavori da eseguire su un immobile sito nell'isola di Stromboli di proprietà della medesima ricorrente;

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento n. 788 del 15 febbraio 2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina .

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 12 giugno 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro **F.to**